

Proposta nuovo statuto da proporre in Assemblea comparato con lo statuto attuale

Art.1
L'articolo 1 è rimasto invariato e richiama la natura generale del movimento anche in relazione allo scautismo adulto internazionale.

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 1 - Della Natura e dei Principi</p> <p>1) Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.), fondato nel 1954, è un'organizzazione per adulti che si rivolge a tutti gli uomini e le donne che condividono gli ideali ed i principi dello Scautismo e del Guidismo.</p> <p>2) Il simbolo del M.A.S.C.I è il simbolo dell'International Scout and Guide Fellowship (I.S.G.F.).</p> <p>3) Il Movimento, membro fondatore dell'IS.G.F., ne fa parte e ne condivide i principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rispettare la vita ed i diritti umani; b) contribuire alla comprensione tra i popoli soprattutto mediante rapporti d'amicizia, tolleranza e rispetto per gli altri; c) lavorare per la giustizia e la pace al fine di costruire un mondo migliore. <p>4) Il Movimento promuove la costituzione di una federazione italiana degli Adulti scout alla quale possano aderire altre organizzazioni di adulti che si riconoscono nelle finalità e nella Costituzione dell'I.S.G.F.</p>	<p>Articolo 1 - Natura</p> <p>1) Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (d'ora in avanti "M.A.S.C.I." o "Movimento"), fondato nel 1954, è un'organizzazione che si rivolge a tutti gli uomini e le donne che condividono gli ideali ed i principi dello Scautismo e del Guidismo.</p> <p>2) Il simbolo del M.A.S.C.I è il simbolo dell'International Scout and Guide Fellowship (I.S.G.F.).</p> <p>3) Il Movimento, membro fondatore dell'IS.G.F., ne fa parte e ne condivide i principi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rispettare la vita ed i diritti umani; b. contribuire alla comprensione tra i popoli soprattutto mediante rapporti d'amicizia, tolleranza e rispetto per gli altri; c. lavorare per la giustizia e la pace al fine di costruire un mondo migliore. <p>4) Il Movimento promuove la costituzione di una federazione italiana degli Adulti scout alla quale possano aderire altre organizzazioni di adulti che si riconoscono nelle finalità e nella Costituzione dell'I.S.G.F.</p>

Nuovo inserimento art 2

L'articolo 2 è un nuovo inserimento in quanto nel testo si cita spesso il Patto comunitario senza mai definirlo

Statuto attuale	Statuto proposto
	<p>Articolo 2 –Patto comunitario</p> <p>1) Il M.A.S.C.I. adotta il Patto Comunitario che esplicita i valori dello scautismo, la pedagogia e la proposta educativa scout per adulti, che rappresenta la sintesi delle riflessioni e delle esperienze maturate durante la sua storia, e che vuole unire tutti gli Adulti Scout e tutte le Comunità in un unico sentire all'interno del Movimento.</p>

Nuovo inserimento art 3

L'articolo 3 è un nuovo inserimento che esplica bene le finalità del Masci seguendo i principi di democrazia e uguaglianza, esplicita la natura di associazione di promozione sociale quale è di fatto il Masci. Il terzo comma è necessario nella attuazione delle reti associative secondo il codice del terzo settore.

Statuto attuale	Statuto proposto
	<p>Articolo 3 - Finalità</p> <p>1) Il M.A.S.C.I. persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.</p> <p>2) Il M.A.S.C.I. si costituisce come Associazione di Promozione Sociale. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico alla propria denominazione si aggiunge l'acronimo APS o l'espressione per esteso «associazione di promozione sociale»</p> <p>3) Il M.A.S.C.I. – APS assume la qualifica di rete associativa, ai sensi dell'articolo 41 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore"), ricorrendone i presupposti e a seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro degli enti del terzo settore.</p>

Art. 2 prende il numero di art. 4

L'articolo 4 è rimasto invariato rispetto all'art. 2 e richiama gli scopi del movimento,

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 2 - Degli scopi</p> <p>1) Il Movimento, fedele alle tradizioni degli Scout e delle Guide ed ai segni dei tempi, ha come scopi principali:</p> <ol style="list-style-type: none">favorire l'impegno personale di ogni Adulto scout a vivere un percorso di educazione permanente secondo i valori dello Scouting espressi nella Promessa e nella Legge scout così come proposte da Baden-Powell, fondatore dello Scouting e del Guidismo, mantenendone vivo ed operante lo spirito nella famiglia, nella convivenza civile e nella Chiesa;promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile della Comunità M.A.S.C.I., per un'opera costante di evangelizzazione e di promozione umana;offrire a tutti la possibilità di vivere l'esperienza del metodo scout in un Movimento di adulti	<p>Articolo 4 - Scopi</p> <p>1) Il Movimento, fedele alle tradizioni degli Scout e delle Guide e attento ai segni dei tempi, ha come scopi principali:</p> <ol style="list-style-type: none">favorire l'impegno personale di ogni Adulto scout a vivere un percorso di educazione permanente secondo i valori dello Scouting espressi nella Promessa e nella Legge scout così come proposte da Baden-Powell, fondatore dello Scouting e del Guidismo, mantenendone vivo ed operante lo spirito nella famiglia, nella convivenza civile e nella Chiesa;promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile della Comunità M.A.S.C.I., per un'opera costante di evangelizzazione e di promozione umana;offrire a tutti la possibilità di vivere l'esperienza scout in un Movimento di adulti;collaborare con le associazioni scout giovanili anche a vantaggio della crescita delle nuove generazioni.

Nuovo inserimento art. 5

L'articolo 5 è un nuovo inserimento che elenca, secondo il codice del terzo settore, gli ambiti di impegno prioritari del movimento, richiamando per ognuno di essi il riferimento al Codice stesso.

Statuto attuale	Statuto proposto
	<p>Articolo 5- Ambiti di impegno</p> <p>1) Le attività del M.A.S.C.I. si svolgono con riferimento ai seguenti ambiti individuati all'articolo 5 comma 1, del Codice del Terzo Settore, alle lettere di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none">educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa secondo quanto previsto alla lettera d).protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi della lettera y);interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi delle lettere e) e f);organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, ai sensi della lettera i);promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e di integrazione sociale dei migranti, ai sensi delle lettere r) e w);promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lett.v);riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della lettera z) <p>2) Le attività del M.A.S.C.I. sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati e delle persone aderenti agli enti associati.</p>

Nuovo inserimento art. 6

L'articolo 6 si configura come una norma di salvaguardia per poter svolgere qualsiasi altra attività, sempre coerentemente con il codice del Terzo Settore

Statuto attuale	Statuto proposto
	<p>Articolo 6- Attività diverse</p> <p>1) Il M.A.S.C.I. può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.</p>

Nuovo inserimento art.7

L'articolo 7 precisa la natura non lucrativa del movimento e l'azione volontaria dei soci, sempre coerentemente con il codice del Terzo Settore

Statuto attuale	Statuto proposto
	<p>Articolo 7 – Assenza scopo di lucro</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il M.A.S.C.I. esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.3) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 prende il numero di art. 8

L'articolo 8, nei primi commi precisa la natura degli adulti scout rimodulando l'attuale articolo 3, e gli ultimi commi precisano i diritti di tutti i soci, la gratuità delle prestazioni di tutti i soci è spostata in altro apposito articolo

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 3 - Degli Adulti Scout</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sono soci del M.A.S.C.I. gli Adulti scout, cioè tutti gli uomini e le donne che intendono impegnarsi, spontaneamente e gratuitamente, in forma personale e comunitaria, a vivere e testimoniare nella società gli ideali dello Scouting e del Guidismo, che accettano il presente Statuto e il Patto Comunitario che ne fa parte integrante, e si impegnano a mantenere vivi e testimoniare nella propria vita personale i valori della Legge e della Promessa, sia che la rinnovino sia che la pronuncino per la prima volta, anche come scelta di appartenenza alla famiglia mondiale dello Scouting e del Guidismo.2) Le prestazioni fornite dai soci del Movimento, anche se eletti ad incarichi associativi, sono spontanee e gratuite.	<p>Articolo 8 - Gli Adulti Scout</p> <ol style="list-style-type: none">1) Possono essere soci del M.A.S.C.I. senza alcuna discriminazione in riferimento alle condizioni economiche e alle scelte personali sul piano civile, politico e religioso, gli uomini e le donne maggiorescenti, i quali:<ol style="list-style-type: none">a) intendono impegnarsi, spontaneamente e gratuitamente, in forma personale e comunitaria, a vivere e testimoniare nella società gli ideali dello Scouting e del Guidismo;b) accettano lo Statuto e il Patto Comunitarioc) si impegnano a mantenere vivi e testimoniare nella propria vita personale i valori della Legge e della Promessa, anche come scelta di appartenenza alla famiglia mondiale dello Scouting e del Guidismo2) I soci del M.A.S.C.I. sono denominati Adulti Scout.3) Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.4) Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, godere del pieno elettorato attivo e passivo, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento anche economico, consultare i libri sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.5) Gli associati cessano di appartenere al M.A.S.C.I. per:<ul style="list-style-type: none">– dimissioni volontarie presentate alla Comunità di appartenenza;– mancato versamento della quota associativa annuale;– morte;– esclusione deliberata per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

Art. 5 prende il numero di art. 9

L'articolo 9, riprende l'organizzazione del movimento dell'attuale art.5, ma abroga l'esistenza delle comunità regionali, e inserisce gli ultimi commi sull'esistenza dell'assemblea ai diversi livelli e dell'organo di controllo ove ne ricorrano le condizioni di legge al posto dei revisori dei conti.

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 5 Del Movimento</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il M.A.S.C.I. è organizzato nei seguenti livelli:<ol style="list-style-type: none">a) livello comunitario;b) livello regionale;c) livello nazionale.2) Ogni livello opera secondo il principio di sussidiarietà e si dà regole organizzative autonome che non siano in contrasto con il presente Statuto e che tengano conto dei seguenti principi:<ol style="list-style-type: none">a) la collaborazione tra i diversi livelli per il raggiungimento degli	<p>Articolo 9 - Il Movimento</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il M.A.S.C.I. si articola nei seguenti livelli:<ol style="list-style-type: none">a) livello di comunità;b) livello regionale;c) livello nazionale.2) Ogni livello opera secondo il principio di sussidiarietà e si dà regole organizzative autonome che non siano in contrasto con il presente Statuto e con il Regolamento nazionale e che tengano conto dei seguenti principi:

<p>scopi comuni;</p> <p>b) la possibilità per tutti gli Adulti scout di contribuire alla formazione delle decisioni e di eleggere i responsabili ai vari incarichi;</p> <p>c) l'elettività degli incarichi che assegnano precise responsabilità con le scadenze previste dal presente Statuto.</p> <p>3) Ogni livello è amministrativamente e finanziariamente autonomo.</p> <p>4) Ad ogni livello del Movimento è prevista la presenza di un Assistente ecclesiastico. Questi è animatore spirituale della Comunità e degli organi sociali in cui opera con il proprio carisma sacerdotale. È scelto dalla competente Autorità ecclesiastica tra una terna di sacerdoti eletta dalla Comunità o dagli altri organi sociali del Movimento. Ove non ci sia disponibilità di sacerdoti, l'Autorità ecclesiastica competente può affidare l'animazione catechetica a diaconi, religiose e religiosi, o laici di comprovata competenza e testimonianza in campo spirituale, con la medesima modalità di nomina dell'Assistente ecclesiastico.</p> <p>5) Sono istituite Comunità regionali con lo scopo di raccogliere in via transitoria tutti gli adulti uomini e donne che, pur non facendo parte di una Comunità, condividono le finalità del Movimento.</p> <p>6) Il Movimento al livello nazionale e regionale sperimenta specifiche iniziative di vita comunitaria rivolte ai giovani che escono dall'esperienza delle associazioni giovanili dello Scouting e del Guidismo ricercando le opportune sinergie con tali associazioni</p>	<p>a) la collaborazione tra i diversi livelli per il raggiungimento degli scopi comuni;</p> <p>b) la possibilità per tutti gli Adulti scout di contribuire alla formazione delle decisioni e di eleggere i responsabili dei vari livelli;</p> <p>c) l'elettività degli incarichi che assegnano precise responsabilità e le scadenze previste dal presente Statuto.</p> <p>3) Ogni livello è amministrativamente autonomo e si dota di un proprio bilancio o rendiconto.</p> <p>4) Ad ogni livello del Movimento è prevista la presenza di un Assistente ecclesiastico. Questi è animatore spirituale della Comunità e degli organi in cui opera. È scelto secondo la procedura prevista dall'articolo 20.</p> <p>5) Ogni livello ha un'Assemblea che esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore (articolo 25, comma 2), limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale.</p> <p>6) Allorché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice del Terzo settore, ciascun livello istituisce un Organo di controllo, anche monocratico, nominato e revocato dall'Assemblea del relativo livello. In tal caso, almeno un componente deve essere in possesso dei requisiti di cui al 2397, secondo comma, del Codice civile.</p> <p>7) All'organo di controllo l'Assemblea può assegnare anche i compiti di revisione ove ne ricorrono le condizioni.</p>
---	---

Art. 4 prende il numero di art. 10

L'articolo 10, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'attuale art.4, con lievi modifiche lessicali e tratta della Comunità Masci

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 4 - Della Comunità</p> <p>1) Cellula fondamentale e primaria del M.A.S.C.I. è la Comunità, luogo di amicizia, di condivisione, di esperienza di fede e di servizio, dove si realizza l'educazione permanente dell'Adulto Scout secondo lo stile ed il metodo ispirati alla pedagogia degli Scout e delle Guide, i cui elementi caratterizzanti sono indicati nel Patto comunitario.</p> <p>2) La Comunità del M.A.S.C.I., fatte salve le competenze esclusive dei livelli regionale e nazionale, opera secondo i principi di autonomia e di responsabilità nell'organizzazione e nei programmi, privilegiando l'attenzione alla realtà sociale e civile, alla Chiesa locale ed alle esigenze di crescita personale di tutti i suoi membri.</p> <p>3) La Comunità partecipa alla vita ed alla crescita del Movimento e contribuisce attivamente, con responsabilità e consapevolezza, a rendere importante e significativa la sua presenza nella società e nella Chiesa.</p>	<p>Articolo 10 - La Comunità</p> <p>1) Cellula fondamentale e primaria del M.A.S.C.I. è la Comunità, luogo di amicizia, di condivisione, di esperienza di fede e di servizio, dove si realizza l'educazione permanente dell'Adulto Scout secondo lo stile e la proposta educativa ispirata alla pedagogia dello scouting.</p> <p>2) La Comunità del M.A.S.C.I., fatte salve le competenze dei livelli regionale e nazionale, opera secondo i principi di autonomia e di responsabilità nell'organizzazione e nei programmi, privilegiando l'attenzione alla realtà locale, sociale-civile ed ecclesiale e alle esigenze di crescita personale di tutti i suoi membri.</p> <p>3) La Comunità partecipa alla vita ed alla crescita del Movimento e contribuisce attivamente a rendere significativa la sua presenza nella realtà e nel tempo in cui si è chiamati a vivere.</p>

Art. 6 prende il numero di art. 11

L'articolo 11, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'art.6 con modifiche lessicali. Inserisce il tesoriere (che però si potrebbe anche definire solo nel regolamento)

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 6 Degli organismi del livello di Comunità</p> <p>1) Al fine di realizzare la propria missione la Comunità si dota autonomamente di una propria organizzazione descritta da una Carta di comunità che è sottoposta alla verifica del Consiglio regionale e alla ratifica del Presidente nazionale, che ne accertano la coerenza con</p> <p>a) il Patto comunitario</p> <p>b) il presente Statuto</p>	<p>Articolo 11 - Organismi del livello di Comunità</p> <p>1) Al fine di realizzare la propria missione la Comunità si organizza autonomamente e si dota di una Carta di comunità che è sottoposta alla verifica del Consiglio regionale e alla ratifica del Presidente nazionale, che ne accertano la coerenza con lo Statuto e con il Patto Comunitario.</p> <p>2) La Carta di comunità esprime la fisionomia della Comunità e regola, in conformità con il presente Statuto, la vita della Comunità.</p>

<p>2) La Carta di comunità, oltre ad esprimere la fisionomia della Comunità stessa, delineando gli obiettivi che essa si pone e i mezzi per conseguirli, dal punto di vista organizzativo prevede almeno:</p> <p>a) un Magister che ha la rappresentanza ufficiale della Comunità e ne coordina le attività</p> <p>b) l'Assemblea di comunità, che elegge il Magister e se previsto l'organo collegiale ristretto detto Magistero, garantisce la partecipazione di tutti gli Adulti scout della Comunità ed esprime la partecipazione comunitaria ai momenti decisionali dei livelli nazionale e regionale</p>	<p>3) nità stessa e delinea gli obiettivi prioritari che essa si pone. dal punto di vista organizzativo prevede almeno:</p> <p>a) un Magister, che rappresenta la Comunità e ne coordina le attività; il Magister può essere affiancato da un organo collegiale ristretto denominato Magistero.</p> <p>b) l'Assemblea di comunità, che elegge il Magister e se previsto il Magistero, garantisce la partecipazione di tutti gli Adulti scout della Comunità ed esprime la partecipazione comunitaria ai momenti decisionali dei livelli nazionale e regionale.</p> <p>c) un tesoriere, con il compito di redigere il rendiconto annuale.</p>
--	--

Art. 7 prende il numero di art. 12

L'articolo 12, L'articolo 12 è rimasto invariato rispetto all'art.7 con l'ovvio riferimento alle Associazioni di Promozione Sociale, cambia il titolo

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 7 - Della procedura per formare una nuova Comunità Gli Adulti scout che intendono formare una nuova Comunità ne fanno richiesta al Consiglio regionale che, dopo averla valutata, la invia al Comitato esecutivo per la registrazione.</p>	<p>Articolo 12 - Nuove Comunità 1) Coloro i quali intendono formare una nuova Comunità ne fanno richiesta al Consiglio regionale che, dopo averla valutata, la invia al Comitato esecutivo nazionale.</p>

Art. 8 prende il numero di art. 13

L'articolo 13, è rimasto invariato rispetto all'art.8, si è inserita l'ultima lettera quale aiuto per le comunità

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 8 Delle competenze del livello regionale</p> <p>1) Le Comunità che hanno sede nella stessa Regione amministrativa di norma costituiscono il livello regionale del Movimento.</p> <p>2) Il livello regionale ha le seguenti competenze:</p> <p>a) rapporti con gli enti istituzionali, con la Conferenza Episcopale Regionale e con le rappresentanze sociali, associative e politiche al livello regionale;</p> <p>b) rapporti con le associazioni giovanili scout e guide a livello regionale;</p> <p>c) sviluppo del Movimento sul proprio territorio;</p> <p>d) attuazione, secondo le caratteristiche proprie della Regione, dell'indirizzo, programmatico pluriennale approvato dall'Assemblea nazionale e del conseguente programma nazionale del Consiglio nazionale;</p> <p>e) verifica della applicazione del metodo educativo per adulti secondo i principi dello Scouting e Guidismo, come definito al livello nazionale ed adattato alle esigenze del territorio;</p> <p>f) realizzazione degli eventi di formazione ed animazione delegati dal livello nazionale, secondo le modalità ed i contenuti definiti al livello nazionale ed adattati alle esigenze del territorio;</p> <p>g) ideazione, progettazione, realizzazione e verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi al livello regionale, purché non in contrasto con quelle di carattere nazionale;</p> <p>h) partecipazione alle iniziative, progetti, imprese ed eventi definiti al livello nazionale secondo le modalità fissate dal Consiglio nazionale;</p> <p>i) verifica del censimento annuale di tutti i soci, raccolto tramite le Comunità, da trasmettere al livello nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale;</p> <p>j) gestione della Comunità regionale sotto la diretta responsabilità dell'organo collegiale regionale</p>	<p>Articolo 13 - Competenze del livello regionale</p> <p>1) il livello regionale del Movimento di norma coincide con la Regione amministrativa; in tal caso è costituito da tutte le comunità che hanno sede nella regione.</p> <p>2) Il livello regionale ha le seguenti competenze:</p> <p>a) rapporti con gli enti istituzionali, con la Conferenza Episcopale Regionale e con le rappresentanze sociali, associative e politiche al livello regionale;</p> <p>b) rapporti con le associazioni giovanili scout e guide a livello regionale;</p> <p>c) sviluppo del Movimento sul proprio territorio;</p> <p>d) attuazione, secondo le caratteristiche proprie della Regione, dell'indirizzo, programmatico pluriennale approvato dall'Assemblea nazionale e del conseguente programma nazionale definito dal Consiglio nazionale;</p> <p>e) verifica della applicazione della proposta educativa per adulti secondo i principi dello Scouting e Guidismo, come precisato dal livello nazionale;</p> <p>f) realizzazione degli eventi di formazione ed animazione delegati dal livello nazionale;</p> <p>g) ideazione, progettazione, realizzazione e verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi a livello regionale, purché non in contrasto con quelle di carattere nazionale;</p> <p>h) partecipazione alle iniziative, progetti, imprese ed eventi definiti dal livello nazionale secondo le modalità fissate dal Consiglio nazionale;</p> <p>i) verifica del censimento annuale di tutti i soci, raccolto tramite le Comunità, da trasmettere al livello nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale;</p> <p>j) assiste le comunità per gli adempimenti connessi con l'iscrizione e l'appartenenza al Registro del Terzo Settore.</p>

Art. 9 prende il numero di art. 14

L'articolo 14, è rimasto invariato rispetto all'art.9.

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 9 Degli organismi del livello regionale</p> <p>1) La regione si dota autonomamente, per realizzare i propri compiti di una organizzazione descritta nel Regolamento regionale approvato dal Consiglio nazionale, cui viene sottoposto per la verifica di coerenza con il Patto comunitario e con il presente Statuto</p> <p>2) il Regolamento regionale deve prevedere:</p> <p>a) l'Assemblea regionale, che garantisce la rappresentanza democratica di tutte le Comunità e l'espressione di tutte le sensibilità presenti in regione, con il compito di eleggere il Segretario regionale e di eleggere la terna entro la quale dovrà essere nominato l'Assistente ecclesiastico regionale; l'Assemblea regionale esprime la partecipazione regionale ai momenti decisionali del livello nazionale e può proporre candidature per il rinnovo degli organismi nazionali, come previsto dal Regolamento nazionale;</p> <p>b) il Segretario regionale, che ha la rappresentanza ufficiale del Movimento al livello regionale, ne coordina le attività nell'ambito delle competenze regionali ed assicura il collegamento tra le Comunità della regione e gli organismi nazionali; in caso di assenza ed impedimento viene sostituito dal Vice Segretario da lui designato, la cui nomina è ratificata dal Consiglio regionale;</p> <p>c) il Consiglio regionale, del quale fa parte l'Assistente ecclesiastico regionale, costituito dai magister delle Comunità, che collabora con il Segretario e rappresenta in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento sul territorio.</p> <p>d) Le regioni possono articolarsi in ulteriori strutture (zone, aree diocesane ecc.) le cui denominazioni, compiti e responsabilità sono definiti dal Consiglio regionale.</p>	<p>Articolo 14 - Organismi del livello regionale</p> <p>1) La regione, per realizzare i propri compiti, si dota di un Regolamento regionale approvato dal Consiglio nazionale per la verifica di coerenza con il Patto comunitario e con il presente Statuto.</p> <p>2) l'Assemblea regionale:</p> <p>a) garantisce la rappresentanza democratica di tutti gli adulti scout e di tutte le Comunità e l'espressione di tutte le sensibilità presenti in regione; possono essere previste forme di partecipazione delegata, con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento nazionale;</p> <p>b) elegge il Segretario regionale e può eleggere, secondo quanto previsto dal Regolamento, altri Adulti Scout che lo coadiuvano;</p> <p>c) esprime la partecipazione regionale ai momenti decisionali del livello nazionale e può proporre candidature per il rinnovo degli organismi nazionali, come previsto dal Regolamento nazionale;</p> <p>3) il Segretario regionale ha la rappresentanza legale del Movimento al livello regionale, ne coordina le attività nell'ambito delle competenze regionali ed assicura il collegamento tra le Comunità della regione e gli organismi nazionali; in caso di assenza ed impedimento viene sostituito dal Vice Segretario da lui designato, la cui nomina è ratificata dal Consiglio regionale;</p> <p>4) il Consiglio regionale è costituito dai <i>Magistri</i> delle Comunità e dagli eventuali altri Adulti Scout eletti, collabora con il Segretario e rappresenta in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento sul territorio.</p> <p>5) Le regioni, per meglio operare, possono articolarsi in ulteriori strutture (zone, aree diocesane, ecc.) le cui denominazioni, compiti e responsabilità sono definiti dal Consiglio regionale ma non possono avere rappresentanza ufficiale, né interna né esterna al movimento.</p>

Art. 10 prende il numero di art. 15

L'articolo 15, è rimasto invariato rispetto all'art.10; si è aggiunto il comma 3 quale conseguenza necessaria dell'essere rete nazionale del terzo settore.

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 10 competenze del livello nazionale</p> <p>1) Sono competenze esclusive del livello nazionale:</p> <p>a) i rapporti con gli enti istituzionali, con la Conferenza Episcopale Italiana e con le rappresentanze sociali, associative e politiche al livello nazionale;</p> <p>b) i rapporti con le associazioni giovanili scout e guide al livello nazionale;</p> <p>c) i rapporti internazionali dello Scouting e del Guidismo ed in particolare con le organizzazioni internazionali dell'I.S.G.F.;</p> <p>d) la definizione del metodo educativo per adulti secondo i principi dello Scouting e Guidismo e della catechesi per un laicato adulto;</p> <p>e) la definizione dei programmi e la realizzazione degli eventi di formazione ed animazione, nonché la realizzazione degli eventi di formazione dei formatori; il Regolamento definisce i criteri con cui il livello nazionale può delegare la realizzazione di specifiche tipologie di eventi al livello regionale;</p> <p>f) l'ideazione, la progettazione, la realizzazione e la verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi al livello nazionale;</p>	<p>Articolo 15 - Competenze del livello nazionale</p> <p>1) Sono competenze esclusive del livello nazionale:</p> <p>a) i rapporti con gli enti istituzionali, con la Conferenza Episcopale Italiana e con le rappresentanze sociali, associative e politiche al livello nazionale;</p> <p>b) i rapporti con le associazioni giovanili scout e guide al livello nazionale;</p> <p>c) i rapporti internazionali dello Scouting e del Guidismo ed in particolare con le organizzazioni internazionali dell'I.S.G.F.;</p> <p>d) la definizione del metodo educativo per adulti secondo i principi dello Scouting e Guidismo;</p> <p>e) la definizione dei programmi e la realizzazione degli eventi di formazione ed animazione, nonché la realizzazione degli eventi di formazione ricorrente e al ruolo;</p> <p>f) l'ideazione, la progettazione, la realizzazione e la verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi nazionali;</p> <p>g) le politiche generali per le pubbliche relazioni, la comunicazione e la stampa del Movimento;</p> <p>h) la raccolta del censimento annuale dei soci e delle Comunità, nel rispetto delle norme previste nel Regolamento.</p>

<p>g) le politiche generali per le pubbliche relazioni, la comunicazione e la stampa, ed in particolare la gestione della rivista del Movimento;</p> <p>h) la raccolta del censimento annuale dei soci e delle Comunità, nel rispetto delle norme previste nel Regolamento.</p> <p>2) La realizzazione di attività connesse a specifiche competenze può essere delegata al livello regionale secondo modalità, forme e limiti specificati nel Regolamento</p>	<p>2) La realizzazione di quanto previsto al comma 1 o di attività connesse a specifiche competenze può essere delegata al livello regionale secondo modalità, forme e limiti specificati nel Regolamento.</p> <p>3) Il M.A.S.C.I. nazionale svolge attività di monitoraggio dell'attività dei diversi livelli associativi, anche sotto forma di auto-controllo e di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 41 del Codice del Terzo Settore.</p>
--	---

Art. 11 prende il numero di art. 16

L'articolo 16, L'articolo 16 è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'art.11

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 11 Degli organismi del livello nazionale</p> <p>Al fine di realizzare tali compiti, gli organismi operanti al livello nazionale sono: Assemblea nazionale, Presidente nazionale, Vice Presidente nazionale, Assistente ecclesiastico nazionale, Consiglio nazionale, Segretario nazionale, Comitato esecutivo, Collegio dei revisori dei conti</p>	<p>Articolo 16 - Organismi del livello nazionale</p> <p>1) Al fine di realizzare i compiti di cui all'articolo 15, gli organismi operanti al livello nazionale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Assemblea nazionale; - Il Presidente nazionale; - Il Consiglio nazionale; - Il Segretario nazionale; - il Comitato esecutivo nazionale; - l'organo di controllo; - L'Assistente ecclesiastico nazionale.

Art. 12 prende il numero di art. 17

L'articolo 17, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'art.12 con alcune modifiche che lo rendono coerente con gli altri articoli precedenti

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 12 Della Assemblea nazionale</p> <p>1) L'Assemblea nazionale, cui può assistere ogni socio, è formata dai delegati degli Adulti scout, dai componenti del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo e dagli Assistenti ecclesiastici regionali.</p> <p>2) L'Assemblea:</p> <p>a) approva e modifica il presente Statuto ed il Patto comunitario;</p> <p>b) discute e approva l'indirizzo programmatico pluriennale del Movimento, nel rispetto del Patto comunitario e tenendo conto delle relazioni del Presidente nazionale e dell'Assistente ecclesiastico nazionale;</p> <p>c) discute ed approva specifici documenti di interesse generale del Movimento;</p> <p>d) sulla base delle candidature proposte con le modalità previste dal Regolamento, elegge con distinte votazioni il Presidente nazionale, dieci componenti del Consiglio nazionale, il Segretario nazionale e tre Revisori dei conti.</p> <p>3) L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente nazionale, in via ordinaria, ogni tre anni; può essere convocata, in via straordinaria, ad iniziativa del Consiglio nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle Comunità censite.</p> <p>4) Le modifiche al presente Statuto e al Patto comunitario verranno di norma discusse ed approvate nel corso di un'Assemblea nazionale straordinaria.</p> <p>5) L'Assemblea nazionale è validamente costituita con la presenza di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto.</p> <p>6) Le deliberazioni che non abbiano ad oggetto modifiche del Patto comunitario o del presente Statuto sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti, considerando voti espressi anche le astensioni.</p> <p>7) Il Presidente nazionale ed il Segretario nazionale sono eletti con il voto della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea nazionale.</p> <p>8) L'Assemblea nazionale è presieduta da un Presidente eletto dai partecipanti</p>	<p>Articolo 17 - Assemblea nazionale</p> <p>1) L'Assemblea nazionale, cui può assistere ogni socio, è formata dai delegati degli Adulti scout, dai componenti del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo nazionale e dagli Assistenti ecclesiastici regionali.</p> <p>2) L'Assemblea:</p> <p>a) approva lo Statuto ed il Patto comunitario;</p> <p>b) discute e approva l'Indirizzo programmatico pluriennale, nel rispetto del Patto comunitario e dello Statuto.</p> <p>c) discute ed approva specifici documenti di interesse generale per il Movimento;</p> <p>d) sulla base delle candidature proposte con le modalità previste dal Regolamento, elegge con distinte votazioni il Presidente nazionale, dieci componenti del Consiglio nazionale, il Segretario nazionale e l'organo di controllo.</p> <p>3) L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente nazionale, in via ordinaria, ogni tre anni; può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta del Consiglio nazionale o di almeno un terzo delle Comunità censite.</p> <p>4) Le modifiche allo Statuto e al Patto comunitario potranno essere approvate sia nel corso di un'Assemblea nazionale ordinaria sia in un'Assemblea nazionale straordinaria.</p> <p>5) L'Assemblea nazionale è validamente costituita con la presenza di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto.</p> <p>6) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, considerando voti espressi anche le astensioni.</p> <p>7) Il Presidente nazionale ed il Segretario nazionale sono eletti con il voto della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea nazionale.</p> <p>8) L'Assemblea nazionale è presieduta da un Presidente eletto tra i partecipanti.</p>

Art. 13 prende il numero di art. 18

L'articolo 18, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'art.12 con alcune modifiche che lo rendono coerente con gli altri articoli precedenti

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 13 Del Presidente nazionale e del Vice Presidente nazionale</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il Presidente nazionale è il garante del rispetto del presente Statuto a tutti i livelli, garantisce e rappresenta l'unità del Movimento in Italia ed all'estero, ha la rappresentanza legale del M.A.S.C.I. a tutti gli effetti, si pronuncia pubblicamente a nome del Movimento, in caso di necessità ed urgenza, su problemi di particolare rilevanza. È la massima autorità deputata a dirimere le controversie che dovessero nascere all'interno del Movimento. Convoca l'Assemblea nazionale.2) Su richiesta del Consiglio nazionale o di una Regione dirime controversie e diversità di interpretazione relative al presente Statuto e per questo compito si avvale dell'assistenza di due Adulti scout nominati dal Consiglio nazionale.3) Nel corso dell'Assemblea nazionale svolge la relazione a nome del Consiglio nazionale sullo stato generale del Movimento ed in particolare sull'attuazione degli indirizzi programmatici.4) Convoca e presiede il Consiglio nazionale.5) Partecipa senza diritto di voto ai lavori del Comitato esecutivo, ove rappresenta anche il Consiglio nazionale e ne tutela le decisioni. Solo per importanti e giustificati motivi può sospendere gli atti del Comitato esecutivo e rinviarli all'esame del Consiglio nazionale.6) Interviene qualora iniziative a carattere regionale ed interregionale risultino in contrasto con le norme del presente Statuto o del Patto comunitario o con le linee programmatiche generali del Movimento.7) Ratifica le Carte di comunità verificandone la rispondenza al presente Statuto e al Patto comunitario.8) In caso di assenza ed impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Nazionale da lui designato tra i componenti eletti del Consiglio nazionale e la cui nomina è ratificata dal Consiglio nazionale nella prima riunione dopo l'Assemblea nazionale.	<p>Articolo 18 - Presidente nazionale</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il Presidente nazionale è il garante del rispetto dello Statuto a tutti i livelli: garantisce e rappresenta l'unità del Movimento, ha la rappresentanza legale del M.A.S.C.I. a tutti gli effetti, si può pronunciare pubblicamente a nome del Movimento, in caso di necessità ed urgenza, su problemi di particolare rilevanza; è l'autorità deputata a dirimere le controversie che dovessero nascere all'interno del Movimento; convoca l'Assemblea nazionale e convoca e presiede il Consiglio Nazionale.2) Su richiesta del Consiglio nazionale o di una Regione dirime controversie e diversità di interpretazione relative allo Statuto e per questo compito si avvale dell'assistenza di due Adulti scout nominati dal Consiglio nazionale.3) Nel corso dell'Assemblea nazionale svolge la relazione sullo stato generale del Movimento ed in particolare sull'attuazione dell'indirizzo programmatico pluriennale.4) Partecipa senza diritto di voto ai lavori del Comitato esecutivo, ove rappresenta anche il Consiglio nazionale e ne tutela le decisioni. Solo per giustificati motivi può sospendere gli atti del Comitato esecutivo e rinviarli all'esame del Consiglio nazionale.5) interviene qualora iniziative a carattere regionale ed interregionale risultino in contrasto con le norme dello Statuto o del Patto comunitario o con l'indirizzo programmatico pluriennale.6) Ratifica le Carte di comunità verificandone la rispondenza allo Statuto e al Patto comunitario.7) In caso di assenza ed impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Nazionale da lui designato tra i componenti eletti del Consiglio nazionale e la cui nomina è ratificata dal Consiglio nazionale nella prima riunione dopo l'Assemblea nazionale.

Art. 16 prende il numero di art. 19

L'articolo 19, è rimasto invariato rispetto all'art.16

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 16 - Del Segretario nazionale</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il Segretario nazionale convoca e presiede il Comitato esecutivo, del quale sceglie fino a sei componenti secondo le norme previste dal presente Statuto. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo ed assicura il collegamento tra gli organi centrali del Movimento e quelli periferici. Stimola e coordina, altresì, le attività di tutti i componenti del Comitato esecutivo.2) In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Segretario nazionale, da lui designato tra i componenti del Comitato esecutivo e la cui nomina è ratificata dal Consiglio nazionale.	<p>Articolo 19 - Segretario nazionale</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il Segretario nazionale convoca e presiede il Comitato esecutivo, del quale sceglie fino a sei componenti secondo le norme previste dal presente Statuto. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo ed assicura il collegamento tra gli organi centrali del Movimento e quelli periferici. Stimola e coordina, altresì, le attività di tutti i componenti del Comitato esecutivo.2) In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Segretario nazionale, da lui designato tra i componenti del Comitato esecutivo e la cui nomina è ratificata dal Consiglio nazionale.

Art. 14 prende il numero di art. 20

L'articolo 20, rimodula, da diversi articoli, tutto ciò che riguarda gli assistenti ecclesiastici.

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 14 - Assistente ecclesiastico nazionale</p> <ol style="list-style-type: none">1) L'Assistente ecclesiastico nazionale, nominato dalla competente Autorità ecclesiastica su una terna di nomi eletti dal Consiglio na-	<p>Articolo 20 -Assistenti ecclesiastici</p> <ol style="list-style-type: none">1) L'Assistente ecclesiastico nazionale, nominato dalla competente Autorità ecclesiastica su una terna di nomi eletti dal Consiglio na-

<p>zionale, collabora con gli organi direttivi del Movimento partecipando alla vita del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.</p> <p>2) L'Assistente ecclesiastico nazionale, coadiuvato da Assistenti Ecclesiastici da lui designati per settori specifici, imposta, avvia e coordina le attività pastorali degli Assistenti ecclesiastici regionali, tenendo conto dei piani pastorali della C.E.I.</p> <p>3) Nel corso dell'Assemblea nazionale svolge una relazione sull'impegno e sulla crescita spirituali del Movimento.</p>	<p>zionale, collabora con gli organi direttivi del Movimento partecipando alla vita del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.</p> <p>2) L'Assistente ecclesiastico regionale, nominato dalla competente Autorità ecclesiastica su una terna di nomi eletti dal Consiglio regionale, collabora con gli organi direttivi del Movimento partecipando alla vita degli stessi a livello regionale.</p> <p>3) L'Assistente ecclesiastico di comunità è scelto dalla stessa comunità tra i presbiteri, i diaconi, le religiose o i religiosi che siano in essa iscritti.</p>
---	---

Art. 15 prende il numero di art. 21

L'articolo 21, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'art.15, con alcune modifiche lessicali e rimodulazioni per essere coerente con gli articoli precedenti e la unificazione di ciò che riguarda la comunicazione.

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 15 - Del Consiglio nazionale</p> <p>1) Il Consiglio nazionale è costituito dai seguenti membri di pieno diritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> il Presidente nazionale; l'Assistente ecclesiastico nazionale; il Segretario nazionale; dieci Consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea nazionale; i Segretari regionali ed i Commissari regionali eventualmente designati; <p>2) Partecipano altresì al Consiglio nazionale con diritto di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'Adulto scout del M.A.S.C.I. che sia membro del Comitato mondiale dell'I.S.G.F.; il Segretario internazionale; l'Amministratore; il Direttore di Strade Aperte; il responsabile del sito Internet; i Revisori dei conti; <p>3) Sono invitati a parteciparvi gli altri componenti del Comitato esecutivo ove all'ordine del giorno siano inseriti argomenti connessi al loro specifico incarico.</p> <p>4) Ogni Consigliere nazionale, nelle riunioni del Consiglio nazionale, esprime il proprio parere secondo le convinzioni maturate nel corso del dibattito senza vincolo di mandato.</p> <p>5) Il Consiglio nazionale si riunisce di norma almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente nazionale, che provvede a convocarlo, inoltre, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue riunioni sono valide con la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi, inclusi i voti di astensione.</p> <p>6) Salvo quant'altro previsto dal presente Statuto, il Consiglio nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> provvede, sulla base dell'indirizzo programmatico pluriennale approvato dall'Assemblea nazionale, ad individuare ed orientare le attività e le iniziative da sviluppare in campo nazionale, articolandole in un programma nazionale pluriennale; ne affida al Comitato esecutivo la realizzazione e ne controlla ed approva annualmente lo stato di attuazione; approva il piano redazionale della rivista del Movimento predisposto dal Direttore di Strade Aperte insieme al Comitato esecutivo e ne controlla annualmente l'attuazione; approva il piano annuale di gestione del sito Internet predisposto dal responsabile e sottoposto a verifica semestrale da parte del Comitato esecutivo; segue la vita delle Regioni di cui esamina e valuta annualmente la relazione anche con riferimento agli indirizzi pro- 	<p>Articolo 21 - Consiglio nazionale</p> <p>1) Il Consiglio nazionale è costituito dai seguenti membri di pieno diritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> il Presidente nazionale; il Segretario nazionale; dieci Consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea nazionale; i Segretari regionali ed i Commissari regionali eventualmente designati. <p>2) Partecipano altresì al Consiglio nazionale con diritto di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Assistente ecclesiastico nazionale; l'Adulto scout del M.A.S.C.I. che sia membro del Comitato mondiale dell'I.S.G.F.; il Segretario internazionale; l'Amministratore; il responsabile della Comunicazione; l'organo di controllo; possono essere invitati a parteciparvi gli altri componenti del Comitato esecutivo o i responsabili di eventuali imprese nazionali. <p>3) Ogni Consigliere nazionale esprime il proprio parere secondo le convinzioni maturate senza vincolo di mandato.</p> <p>4) Il Consiglio nazionale si riunisce di norma almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente nazionale, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue riunioni sono valide con la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, inclusi i voti di astensione. Il consiglio Nazionale può svolgersi anche via web.</p> <p>5) Salvo quant'altro previsto dallo Statuto, il Consiglio nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> provvede, sulla base dell'Indirizzo programmatico pluriennale, ad individuare ed orientare le attività e le iniziative da sviluppare in campo nazionale, articolandole in un programma nazionale pluriennale; ne affida al Comitato esecutivo la realizzazione e ne controlla periodicamente lo stato di attuazione; approva il piano di comunicazione predisposto dal responsabile nazionale della comunicazione insieme al Comitato esecutivo e ne controlla periodicamente l'attuazione; segue la vita delle Regioni anche con riferimento all'indirizzo programmatico pluriennale ed al programma nazionale; decide l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale e fornisce specifiche indicazioni al Comitato esecutivo circa

<p>grammatici approvati dall'Assemblea nazionale ed al programma nazionale approvato dal Consiglio nazionale;</p> <p>e) decide l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale e fornisce specifiche indicazioni al Comitato esecutivo circa l'organizzazione delle sessioni dell'Assemblea nazionale e l'impostazione dei convegni di carattere nazionale;</p> <p>f) emana e modifica le norme regolamentari per l'attuazione del presente Statuto;</p> <p>g) elegge una terna di nomi da sottoporre alla Conferenza Episcopale Italiana per la nomina dell'Assistente ecclesiastico nazionale;</p> <p>h) decide, in via ordinaria, sulle questioni di importanza nazionale che incidono sulla vita del Movimento e si pronuncia, anche pubblicamente, su aspetti di particolare rilevanza in campo civile, politico ed ecclesiale;</p> <p>i) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo ed autorizza le spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Regolamento;</p> <p>j) determina, almeno tre mesi prima della fine dell'anno, l'entità della quota associativa dovuta dai soci per l'anno successivo;</p> <p>k) provvede alla promozione, regolamentazione e controllo delle imprese del M.A.S.C.I., e delle società, associazioni, fondazioni emanazione del M.A.S.C.I. e nomina i responsabili delle imprese nazionali, di cui ascolta la relazione una volta all'anno;</p> <p>l) ratifica la nomina di un massimo di sei componenti del Comitato esecutivo designati dal Segretario nazionale;</p> <p>m) conferisce, su designazione congiunta del Presidente nazionale e del Segretario nazionale, l'incarico al Segretario internazionale, al Direttore della rivista, al responsabile del sito Internet, all'Amministratore, scelti tra persone di indiscussa competenza e professionalità; essi prendono parte ai lavori del Consiglio nazionale e sono membri effettivi Comitato esecutivo con i compiti specifici loro attribuiti;</p> <p>n) ratifica, su designazione del Presidente nazionale, la nomina del Vice Presidente nazionale scelto tra i Consiglieri nazionali eletti e, su designazione del Segretario nazionale, del Vice Segretario nazionale scelto tra i componenti del Comitato esecutivo;</p> <p>o) nomina due Adulti scout che hanno il compito di assistere il Presidente nazionale nel dirimere controversie e diversità di interpretazione del presente Statuto;</p> <p>p) nomina i Commissari regionali per i compiti previsti all'art. 26.1;</p> <p>q) ratifica i Regolamenti regionali verificandone la rispondenza al presente Statuto e al Patto comunitario.</p> <p>7) L'organizzazione e le modalità di lavoro del Consiglio nazionale sono regolate da apposite norme del Regolamento</p>	<p>l'organizzazione della stessa;</p> <p>e) elabora indirizzi per il comitato esecutivo circa l'impostazione delle attività di carattere nazionale;</p> <p>f) approva le norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto;</p> <p>g) elegge una terna di nomi da sottoporre alla Conferenza Episcopale Italiana per la nomina dell'Assistente ecclesiastico nazionale;</p> <p>h) decide, in via ordinaria, sulle questioni di importanza nazionale che incidono sulla vita del Movimento e si pronuncia, anche pubblicamente, su aspetti di particolare rilevanza in campo civile, politico ed ecclesiale;</p> <p>i) approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo ed autorizza le spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Regolamento;</p> <p>j) determina, almeno tre mesi prima della fine dell'anno, l'entità della quota associativa dovuta dai soci per l'anno successivo;</p> <p>k) provvede alla promozione, regolamentazione e controllo delle imprese del M.A.S.C.I., e delle società, associazioni, fondazioni emanazione del M.A.S.C.I. e nomina i responsabili delle imprese nazionali, di cui ascolta la relazione una volta all'anno;</p> <p>l) approva la nomina di un massimo di sei componenti del Comitato esecutivo designati dal Segretario nazionale;</p> <p>m) conferisce, su designazione congiunta del Presidente nazionale e del Segretario nazionale, l'incarico all'Amministratore, al Segretario internazionale, al responsabile della comunicazione, scelti tra persone di indiscussa competenza e professionalità, che prendono parte ai lavori del Consiglio nazionale e sono membri effettivi del Comitato esecutivo con i compiti specifici loro attribuiti;</p> <p>n) ratifica, su designazione del Presidente nazionale, la nomina del Vice Presidente nazionale scelto tra i Consiglieri nazionali eletti e, su designazione del Segretario nazionale, del Vice Segretario nazionale scelto tra i componenti del Comitato esecutivo;</p> <p>o) nomina due Adulti scout che hanno il compito di assistere il Presidente nazionale nel dirimere controversie e diversità di interpretazione dello Statuto;</p> <p>p) nomina i Commissari regionali per i compiti previsti all'articolo 33, comma 3, del presente Statuto;</p> <p>q) propone le candidature del M.A.S.C.I. agli organismi internazionali;</p> <p>r) ratifica i Regolamenti regionali verificandone la rispondenza allo Statuto e al Patto comunitario.</p> <p>6) L'organizzazione e le modalità di lavoro del Consiglio nazionale sono regolate da apposite norme del Regolamento.</p>
---	---

Art. 17 prende il numero di art. 22

L'articolo 22, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'art.17 con alcune modifiche lessicali e rimodulazioni per essere coerente con gli articoli precedenti e l'inserimento dei referenti per possibili progetti specifici .

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 17 - Del Comitato esecutivo</p> <p>1) Il Comitato esecutivo è costituito dai seguenti membri di pieno diritto:</p> <p>a) il Segretario nazionale che lo convoca e lo presiede;</p> <p>b) l'Assistente ecclesiastico nazionale;</p> <p>c) fino a sei componenti, scelti dal Segretario nazionale tra Adulti Scout soci del movimento censiti almeno da tre anni consecutivi, la cui nomina è ratificata dal Consiglio nazionale;</p> <p>d) l'Amministratore, il Segretario internazionale, il responsabile del</p>	<p>Articolo 22 - Comitato esecutivo</p> <p>1) Il Comitato esecutivo nazionale è costituito dai seguenti membri di pieno diritto:</p> <p>a) il Segretario nazionale che lo convoca e lo presiede;</p> <p>b) l'Assistente ecclesiastico nazionale;</p> <p>c) fino a sei componenti, scelti dal Segretario nazionale tra gli Adulti Scout soci del movimento e approvati dal Consiglio Nazionale;</p>

<p>Sito Internet e il Direttore della Rivista.</p> <p>2) Il Presidente nazionale partecipa con diritto di intervento a tutte le sedute del Comitato esecutivo, ove tutela le decisioni del Consiglio nazionale, e può sospendere gli atti di questo organismo per importanti e giustificati motivi, rinviandoli all'esame del Consiglio nazionale.</p> <p>3) Sono invitati a partecipare, di volta in volta, i Revisori dei conti ove gli argomenti in discussione richiedano la loro presenza.</p> <p>4) Il Comitato esecutivo assegna ad ogni suo membro incarichi specifici secondo le esigenze e i programmi del Movimento, definiti dal Consiglio nazionale nel programma nazionale.</p> <p>5) Salvo quanto altro previsto dal presente Statuto, il Comitato esecutivo:</p> <p>a) dà costante impulso alla vita del Movimento, attuando il programma nazionale secondo le iniziative ed i progetti decisi dal Consiglio nazionale sulla base delle indicazioni programmatiche dell'Assemblea nazionale; sull'attuazione di tali iniziative e progetti riferisce, con relazione scritta, periodicamente (almeno una volta l'anno) al Consiglio nazionale che l'approva portando se del caso integrazioni e suggerimenti;</p> <p>b) raccoglie, anche tramite visite sul posto, le esperienze significative di servizio, educazione permanente e catechesi per adulti realizzate dalle Comunità e le diffonde a tutto il Movimento, d'intesa con i Segretari regionali;</p> <p>c) esamina ed approva gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi predisposti dall'Amministratore, prima che vengano sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;</p> <p>d) esamina ed approva il "rapporto sulle relazioni internazionali e la mondialità" predisposto dal Segretario internazionale, prima che venga sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;</p> <p>e) esamina ed approva il piano redazionale di Strade Aperte predisposto dal Direttore della rivista, prima che venga sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;</p> <p>f) verifica ogni sei mesi il piano annuale di gestione del sito Internet predisposto dal responsabile e approvato dal Consiglio nazionale;</p> <p>g) registra le Comunità, i Magister, i Segretari regionali;</p> <p>h) raccoglie e valorizza le esperienze dell'attività delle Comunità regionali;</p> <p>i) provvede al censimento annuale dei soci e delle Comunità del M.A.S.C.I.;</p> <p>j) cura, d'intesa con i Segretari regionali, lo sviluppo del Movimento.</p> <p>6) Il Comitato esecutivo opera in modo collegiale. Le sue riunioni sono valide con la presenza del Presidente nazionale o di chi ne fa le veci e di almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le deliberazioni del Comitato esecutivo vengono assunte con la maggioranza della metà più uno dei partecipanti, considerandosi voti espressi anche le astensioni. In caso di parità, il voto del Segretario nazionale è determinante.</p>	<p>d) l'Amministratore, il Segretario internazionale, il responsabile della comunicazione.</p> <p>2) I responsabili di eventuali particolari incarichi definiti dal Consiglio Nazionale in riferimento al programma nazionale pluriennale, nel numero massimo di due, partecipano al Comitato esecutivo per la durata dell'incarico.</p> <p>3) Il Presidente nazionale partecipa con diritto di intervento a tutte le sedute del Comitato esecutivo.</p> <p>4) Il Comitato esecutivo assegna ad ogni suo membro incarichi specifici secondo le esigenze e i programmi del Movimento.</p> <p>5) Salvo quanto altro previsto dallo Statuto, il Comitato esecutivo:</p> <p>a) dà costante impulso alla vita del Movimento, attuando il programma nazionale secondo le indicazioni del Consiglio nazionale;</p> <p>b) raccoglie le esperienze significative di servizio, educazione permanente e catechesi per adulti realizzate dalle Comunità e le diffonde a tutto il Movimento, d'intesa con i Segretari regionali;</p> <p>c) esamina ed approva gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi predisposti dall'Amministratore, prima che vengano sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;</p> <p>d) esamina ed approva il "rapporto sulle relazioni internazionali e la mondialità" predisposto dal Segretario internazionale, prima che venga sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;</p> <p>e) esamina ed approva il piano della comunicazione, prima che venga sottoposto all'approvazione del Consiglio nazionale;</p> <p>f) registra le Comunità, i Magister, i Segretari regionali;</p> <p>g) raccoglie e valorizza le esperienze dell'attività più significative delle Comunità delle diverse regioni;</p> <p>h) provvede al censimento annuale dei soci e delle Comunità del M.A.S.C.I.;</p> <p>i) cura, d'intesa con i Segretari regionali, lo sviluppo del Movimento.</p> <p>6) Il Comitato esecutivo opera in modo collegiale. Le sue riunioni sono valide con la presenza del Presidente nazionale o di chi ne fa le veci e di almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le deliberazioni del Comitato esecutivo vengono assunte con la maggioranza della metà più uno dei partecipanti, considerandosi voti espressi anche le astensioni. In caso di parità, il voto del Segretario nazionale è determinante.</p> <p>7) Il Comitato esecutivo relaziona periodicamente al Consiglio, e se richiesto alla prima riunione programmata, sull'attività svolta o in merito a particolari progetti deliberati dal Consiglio nazionale.</p>
---	--

Art. 18 prende il numero di art. 23

L'articolo 23, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'art. 18. Le questioni relative al bilancio sono spostate in un nuovo articolo.

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 18 - Dell'Amministratore</p> <p>1) Nell'ambito del Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale compiti specifici sono assegnati all'Amministratore:</p> <p>a) l'Amministratore provvede alla gestione dei fondi sociali in conformità dei deliberati ed eventuali autorizzazioni del Consiglio nazionale. Egli è tenuto a predisporre ogni anno gli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo e del conto economico, sotto-</p>	<p>Articolo 23 - Amministratore</p> <p>1) I compiti assegnati all'Amministratore sono:</p> <p>a) la gestione economico finanziaria in conformità dei deliberati del Consiglio nazionale;</p>

<p>ponendoli alla preventiva approvazione del Comitato esecutivo e successivamente del Consiglio nazionale;</p> <p>b) il bilancio preventivo va redatto tenendo conto delle quote associative fissate dal Consiglio nazionale e di eventuali contributi di soci e di terzi;</p> <p>c) l'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;</p> <p>d) l'Amministratore è dispensato dal prestare cauzione;</p> <p>e) egli è autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti all'espletamento del suo incarico, comprese l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali con cui operare per l'ordinaria amministrazione;</p> <p>f) su sua proposta, il Consiglio nazionale nomina tra i soci un Tesoriere il quale è autorizzato a compiere, con firma disgiunta dall'Amministratore, tutte le operazioni di competenza di quest'ultimo, tranne che aprire e chiudere il conto corrente bancario; il Tesoriere può essere autorizzato dal Presidente nazionale ad operare sui conti correnti bancari e postali anche con firma disgiunta.</p>	<p>b) la predisposizione ogni anno degli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo sottoponendoli alla preventiva approvazione del Comitato esecutivo e successivamente del Consiglio nazionale;</p> <p>c) il compiere tutte le operazioni occorrenti all'espletamento del suo incarico, comprese l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali con cui operare;</p> <p>2) l'Amministratore è dispensato dal prestare cauzione.</p>
---	--

Nuovo inserimento art. 24

L'articolo 24, è un nuovo inserimento che riprende la natura del bilancio dall'art.18 il riferimento al tesoriere può essere spostato nel regolamento nazionale

Statuto attuale	Statuto proposto
	<p>Articolo 24 - Bilanci</p> <p>1) l'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.</p> <p>2) il M.A.S.C.I. adotta a ciascun livello territoriale un rendiconto o un bilancio nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore;</p> <p>3) l'Associazione adotta altresì un bilancio sociale, ad ogni livello, al ricorrere dei requisiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.</p>

Art. 19 prende il numero di art. 25

L'articolo 25, è un nuovo inserimento coerente con il terzo settore che riguarda l'organo di controllo che di fatto sostituisce i revisori dei conti di cui all'art.19.

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 19 - Del Collegio dei Revisori dei conti</p> <p>1) Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo della gestione dei fondi sociali.</p> <p>2) I Revisori dei conti assistono alle sessioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo nelle quali si trattano questioni attinenti ai bilanci o agli impegni di spesa, esprimendo in proposito il loro parere.</p> <p>3) Il Collegio dei Revisori dei conti presenta al Consiglio nazionale una sua relazione sul conto consuntivo.</p> <p>4) La carica di Revisore è incompatibile con quelle di componente del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, e di Segretario regionale</p>	<p>Articolo 25 - Organo di controllo e organo di revisione.</p> <p>1) L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore. Può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</p> <p>2) L'organo di controllo:</p> <p>a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</p> <p>b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;</p> <p>c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.</p> <p>3) L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p> <p>4) al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p>

Nuovo inserimento art. 26

L'articolo 26, è un nuovo inserimento che permette la gestione di dipendenti coerentemente con le norme del terzo settore

Statuto attuale	Statuto proposto
	<p>Articolo 26 – I Rapporti di lavoro</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il M.A.S.C.I., a ciascun livello, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che cessano di essere considerati volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati per il livello interessato.2) È assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo settore.

Nuovo inserimento art. 27

L'articolo 27, è un nuovo inserimento che riguarda le prestazioni dei volontari e l'assicurazione coerentemente con le norme del terzo settore

Statuto attuale	Statuto proposto
	<p>Articolo 27 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il M.A.S.C.I., nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.5) Il M.A.S.C.I. assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.6) Il M.A.S.C.I. iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 20 prende il numero di art. 28

L'articolo 28, è invariato rispetto all'art.20 e definisce i rapporti internazionali del Masci con l'ISGF.

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 20 - Dei rapporti internazionali</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il M.A.S.C.I. partecipa attivamente alla vita ed allo sviluppo dell'I.S.G.F.2) Il Presidente nazionale ed il Segretario internazionale, salvo gravi impedimenti, sono membri della delegazione italiana nelle diverse istanze dell'I.S.G.F.3) Il Segretario internazionale, secondo quanto previsto dalle norme dell'I.S.G.F., garantisce il collegamento costante ed operativo con i diversi livelli dell'I.S.G.F. e promuove le iniziative dell'I.S.G.F. nell'ambito del Movimento.	<p>Articolo 28 - Rapporti internazionali</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il M.A.S.C.I. partecipa attivamente alla vita ed allo sviluppo dell'I.S.G.F.2) Il Presidente nazionale ed il Segretario internazionale, salvo gravi impedimenti, sono membri della delegazione italiana nelle diverse istanze dell'I.S.G.F.3) Il Segretario internazionale, secondo quanto previsto dalle norme dell'I.S.G.F., garantisce il collegamento costante ed operativo con i diversi livelli dell'I.S.G.F. e promuove le iniziative dell'I.S.G.F. nell'ambito del Movimento.

Art. 21 e art. 22 prendono il numero di art. 29

L'articolo 29, affronta i temi della mondialità e della pace unificando altri due articoli , l'art.21 e l'art.22

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 21 - Dell'educazione alla mondialità e alla pace</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il M.A.S.C.I. è impegnato a sviluppare l'educazione alla mondialità ed a promuovere lo scautismo ed il guidismo nel mondo.2) A tal fine ogni livello del Movimento (nazionale, regionale, di comunità) è	<p>Articolo 29 - Educazione alla mondialità e alla pace</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il M.A.S.C.I. è impegnato a sviluppare l'educazione alla mondialità ed a promuovere lo scautismo ed il guidismo nel mondo.

<p>impegnato nella realizzazione di gemellaggi, da realizzare soprattutto con realtà dei paesi in via di sviluppo, dove lo scautismo ed il guidismo rappresentano una risorsa preziosa. Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere, secondo le indicazioni di B.-P., l'educazione alla pace ed a fare del Movimento e di tutta l'I.S.G.F. un grande Movimento mondiale per la pace e la comprensione tra i popoli.</p> <p>Articolo 22 -Dei progetti e delle iniziative per la mondialità e la pace</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere e sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo. 2) Le strutture ed in particolare le Comunità del M.A.S.C.I. sono aperte all'accoglienza ed al dialogo con gli stranieri e stabiliscono rapporti di solidarietà e di dialogo con le comunità di immigrati presenti nel proprio territorio. 3) Il M.A.S.C.I. ad ogni livello condivide, partecipa, promuove, realizza con tutti gli uomini di buona volontà, individualmente o comunque organizzati, progetti ed iniziative per la pace 	<ol style="list-style-type: none"> 2) Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere, secondo le indicazioni di Baden-Powell, l'educazione alla pace ed a fare del Movimento e di tutta l'I.S.G.F. un grande Movimento mondiale per la pace e la comprensione tra i popoli. 3) Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere e sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo. 4) Il M.A.S.C.I. è aperto all'accoglienza ed al dialogo, e attraverso le sue strutture e le Comunità è attento ad interloquire con le persone di origine straniera e le comunità di migranti presenti nel territorio. 5) Il M.A.S.C.I. ad ogni livello condivide, partecipa, promuove, realizza con tutti gli uomini di buona volontà, individualmente o comunque organizzati, progetti ed iniziative per la pace.
--	---

Art. 23 prende il numero di art. 30

L'articolo 30, affronta la possibilità di iniziative particolari ed abroga una norma errata ed inutile relativa alle OdV.

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 23 - Delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Per l'attuazione di proprie iniziative o imprese o per altre finalità specifiche il M.A.S.C.I. può dar vita a società, associazioni e fondazioni. Le modalità di costituzione, organizzazione, gestione e partecipazione alla vita del Movimento di tali enti sono definite nel Regolamento. 2) In particolare il M.A.S.C.I., avendo come fine primario quello del servizio, può dar vita ad organizzazioni O.N.L.U.S. ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia, delegando alle proprie strutture regionali le opportune iniziative, secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari. 3) Le regioni e le Comunità partecipano, secondo programmi concordati in sede di Consiglio nazionale, alla realizzazione delle iniziative od imprese a carattere nazionale. 4) Il M.A.S.C.I. si configura come organizzazione di volontariato ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia, delegando alle proprie strutture regionali, alle strutture intermedie previste nei Regolamenti regionali e alle Comunità l'iniziativa, la responsabilità e la competenza in questo ambito, secondo quanto stabilito dalle apposite norme regolamentari. Gli adempimenti e le modalità operative per l'iscrizione del M.A.S.C.I. a livello regionale o ai livelli inferiori nei registri istituiti presso la propria Regione amministrativa o Provincia autonoma a norma dell'art.6 della legge 266/91 sono regolate dal Regolamento regionale e dalle Carte di comunità. Il Segretario regionale, in questi casi, dà comunicazione alla sede nazionale dell'avvenuta iscrizione 	<p>Articolo 30 - Iniziative promosse dal M.A.S.C.I.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Per l'attuazione di proprie iniziative o imprese o per altre finalità specifiche il M.A.S.C.I. può dar vita a società, associazioni e fondazioni. Le modalità di costituzione, organizzazione, gestione e partecipazione alla vita del Movimento di tali enti sono definite nel Regolamento. 2) Le regioni e le Comunità partecipano, secondo programmi concordati in sede di Consiglio nazionale, alla realizzazione delle iniziative od imprese a carattere nazionale.

Art. 24 prende il numero di art. 31

L'articolo 31, è invariato rispetto all'art.24 e affronta il rapporto con le altre associazioni

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 24 - Dei rapporti con le altre associazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nello spirito della Costituzione dell'I.S.G.F. il Movimento assicura il collegamento con la F.I.S., l'A.G.E.S.C.I. e con tutte le realtà che si rifanno ai principi ed al metodo scout. Il Comitato Esecutivo cura l'attuazione del collegamento secondo gli indirizzi del Consiglio nazionale. 2) Nello spirito del presente Statuto e del Patto comunitario, il Movimento assicura il collegamento con tutte le realtà associative cattoliche, di altre confessioni e laiche che si ispirano agli stessi principi educativi e di solidarietà, cooperazione e democrazia; in tal senso può partecipare a quelle esperienze come Consulte e Forum che rappresentano luoghi di incontro dell'associazionismo 	<p>Articolo 31 - Rapporti con le altre associazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nello spirito della Costituzione dell'I.S.G.F. il Movimento assicura il collegamento con la F.I.S., l'AGESCI e con tutte le realtà che si rifanno ai principi ed al metodo scout. Il Comitato Esecutivo cura l'attuazione del collegamento secondo gli indirizzi del Consiglio nazionale. 2) il Movimento assicura il collegamento con tutte le realtà associative cattoliche, di altre confessioni e laiche che si ispirano agli stessi principi educativi e di solidarietà, cooperazione e democrazia; in tal senso può partecipare a quelle esperienze come Consulte e Forum che rappresentano luoghi di incontro dell'associazionismo.

Art. 25 prende il numero di art. 32

L'articolo 32, è invariato rispetto all'art.25 e riprende il tema della gratuità da un vecchio articolo precedente

Statuto attuale	Statuto proposto
Articolo 25 Degli incarichi associativi elettivi Tutti gli incarichi associativi elettivi hanno durata di tre anni rinnovabili, per un solo triennio successivo	Articolo 32 - Incarichi associativi elettivi 1) Tutti gli incarichi associativi elettivi hanno durata di tre anni rinnovabili, per un solo triennio successivo. 2) Tutti gli incarichi associativi sono svolti in modo volontario e gratuito.

Art. 26 prende il numero di art. 33

L'articolo 32, è invariato rispetto all'art.25 e riprende il tema della gratuità da un vecchio articolo precedente

Statuto attuale	Statuto proposto
Articolo 26 - Del presente Statuto e del Regolamento 1) Rispetto delle norme del presente Statuto a) Gli Adulti Scout qualunque ruolo ricoprano, le Comunità e le Regioni che non rispettino gli impegni scaturenti dal presente Statuto e dal Patto comunitario, si pongono a tutti gli effetti fuori del Movimento. b) In caso di inadempienza del presente Statuto da parte di una Regione, il Presidente nazionale rivolge un richiamo agli organi regionali; in caso di permanenza dell'inadempienza il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente nazionale, dichiara decaduto il Segretario regionale ed il Consiglio regionale e nomina un Commissario regionale con l'incarico di ristabilire una situazione di conformità allo Statuto e di convocare entro sei mesi l'Assemblea regionale per rieleggere gli organismi regionali ordinari. 2) Modifiche del presente Statuto a) Il presente Statuto ed il Patto comunitario possono essere modificati di norma in sede di una Assemblea nazionale straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai votanti, intendendosi per voti espressi anche le astensioni. b) Le modifiche al presente Statuto e al Patto comunitario possono essere proposte dagli organi collegiali delle Comunità e delle Regioni, dal Consiglio nazionale e dal Comitato esecutivo e devono pervenire alla Segreteria nazionale almeno 7 mesi prima della data di inizio dell'Assemblea nazionale . Successivamente a tale data il Consiglio nazionale opera per giungere, in accordo con i proponenti, ad un testo unificato o a poche alternative. c) Le proposte di modifica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale devono essere rese note alle Comunità, ai membri del Consiglio nazionale ed agli Assistenti ecclesiastici regionali, a cura del Presidente nazionale, almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'Assemblea nazionale. d) Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dal Comitato mondiale dell'ISGF e dalla CEI. 3) Regolamento a) Le norme di applicazione del presente Statuto sono contenute nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio nazionale. b) Il Regolamento contiene altresì, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le norme necessarie per disciplinare la vita ordinaria del Movimento. c) Le norme regolamentari sono approvate e modificate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai partecipanti al Consiglio nazionale, intendendosi per voti espressi anche le astensioni. d) Ogni componente del Consiglio nazionale potrà inoltrare proposte di un nuovo Regolamento o di modifica di quello vigente; tali proposte, a cura del Presidente nazionale, verranno rese note agli altri aventi diritto di voto, almeno venti giorni prima della seduta nella quale verranno discusse	Articolo 33 - Il presente Statuto e il Regolamento 1) Lo Statuto è identico per ogni livello associativo e conforme alle prescrizioni nazionali. Non può esistere altro documento a rappresentare la realtà del M.A.S.C.I.. 2) Gli Adulti Scout, qualunque ruolo ricoprano, le Comunità e le Regioni che non rispettino gli impegni scaturenti dallo Statuto e dal Patto comunitario, si pongono a tutti gli effetti fuori dal Movimento. 3) In caso di inadempienza dello Statuto da parte di una Regione, il Presidente nazionale rivolge un richiamo agli organi regionali; in caso di permanenza dell'inadempienza il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente nazionale, dichiara decaduto il Segretario regionale ed il Consiglio regionale e nomina un Commissario regionale con l'incarico di ristabilire una situazione di conformità allo Statuto e di convocare entro sei mesi l'Assemblea regionale per rieleggere gli organismi regionali ordinari. 4) Modifiche allo Statuto a) Lo Statuto ed il Patto comunitario possono essere modificati con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai votanti, intendendosi per voti espressi anche le astensioni. b) Le modifiche allo Statuto e al Patto comunitario sono proposte dagli organi collegiali delle Comunità e delle Regioni, dal Consiglio nazionale e dal Comitato esecutivo nazionale secondo le procedure previste dal Regolamento . Successivamente il Consiglio nazionale opera per giungere, in accordo con i proponenti, ad un testo unificato o a poche alternative. c) Le proposte di modifica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale devono essere rese note al Movimento a cura del Presidente nazionale, almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'Assemblea nazionale. 5) Regolamento a) Le norme di applicazione dello Statuto sono contenute nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio nazionale. b) Il Regolamento contiene altresì, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le norme necessarie per disciplinare la vita ordinaria del Movimento, a tutti i livelli. c) Le norme regolamentari sono approvate e modificate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai partecipanti al Consiglio nazionale, intendendosi per voti espressi anche le astensioni. 6) le proposte di modifica del Regolamento vengono rese note al Consiglio nazionale, a cura del Presidente nazionale, almeno venti giorni prima della seduta nella quale verranno discusse.

Art. 27 prende il numero di art. 34

L'articolo 34, si riferisce alle incompatibilità ed è invariato rispetto all'art.27. si inserisce l'ultimo comma relativo ad eventuali condanne penali.

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 27 - Delle incompatibilità</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il M.A.S.C.I. riconosce il valore della politica intesa come servizio, ed incoraggia, nel rispetto assoluto delle opzioni personali, l'impegno politico diretto dei soci.2. Tuttavia, a salvaguardia dell'autonomia del Movimento, gli incarichi di Presidente nazionale, Segretario nazionale e Segretario regionale sono incompatibili con candidature ad elezioni regionali, nazionali ed europee.3. La candidatura opera come causa di sospensione dall'incarico, l'elezione come causa di decadenza. Ove il candidato o eletto sia il Presidente nazionale o il Segretario nazionale, verrà sostituito rispettivamente dal Vice Presidente nazionale o dal Vice Segretario nazionale fino alla scadenza dell'incarico; se si tratta del Segretario regionale, questi viene temporaneamente sostituito, al momento della candidatura, dal Vice Segretario regionale il quale, in caso di avvenuta elezione, convoca entro trenta giorni l'Assemblea regionale per la nomina di un nuovo Segretario regionale4. Un Adulto scout può ricoprire nello stesso momento uno solo degli incarichi elettivi previsti dal presente Statuto. Il ruolo di membro del Consiglio nazionale è incompatibile, salvo che per il Segretario nazionale, con quello di componente del Comitato esecutivo	<p>Articolo 34 – Incompatibilità e requisiti morali</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il M.A.S.C.I. riconosce il valore della politica intesa come servizio, ed incoraggia, nel rispetto assoluto delle opzioni personali, l'impegno politico diretto dei soci.2) A salvaguardia dell'autonomia del Movimento, gli incarichi di Presidente nazionale, Segretario nazionale e Segretario regionale sono incompatibili con candidature ad elezioni regionali, nazionali ed europee.3) La candidatura opera come causa di sospensione dall'incarico, l'elezione come causa di decadenza. Ove il candidato o eletto sia il Presidente nazionale o il Segretario nazionale, verrà sostituito rispettivamente dal Vice Presidente nazionale o dal Vice Segretario nazionale fino alla scadenza dell'incarico; se si tratta del Segretario regionale, questi viene temporaneamente sostituito, al momento della candidatura, dal Vice Segretario regionale il quale, in caso di avvenuta elezione, convoca entro trenta giorni l'Assemblea regionale per la nomina di un nuovo Segretario regionale.4) Un Adulto scout può ricoprire nello stesso momento uno solo degli incarichi elettivi previsti dallo Statuto. Il ruolo di membro del Consiglio nazionale è incompatibile, salvo che per il Segretario nazionale, con quello di componente del Comitato esecutivo.5) I componenti eletti ad ogni livello non debbono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 28 prende il numero di art. 35

L'articolo 34, si riferisce alla sede ed è integrato rispetto all'art.28

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 28 - Della sede</p> <p>Il Movimento ha attualmente sede in Roma, Via Picardi 6; eventuali mutamenti di sede deliberati dal Consiglio nazionale non comportano modifica statutaria ai sensi dell'art. 26.2</p>	<p>Articolo 35 - La sede</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il livello nazionale del Movimento ha sede in Roma.2) Ogni altro livello del movimento sceglie la propria sede.

Nuovo inserimento art. 36

L'articolo 36, è un nuovo inserimento e si riferisce alla destinazione dei beni in caso di scioglimento dell'associazione

Statuto attuale	Statuto proposto
	<p>Articolo 36 – Destinazione dei beni in caso di scioglimento</p> <ol style="list-style-type: none">1) In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore individuati nella delibera di scioglimento o alla Fondazione Italia Sociale.2) In caso di scioglimento di una Comunità i beni esistenti, al netto delle passività, verranno depositati presso il Consiglio regionale competente, che dopo tre anni li devolverà alle comunità della regione iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.3) In caso di scioglimento di una Regione, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti al livello nazionale.

Nuovo inserimento art. 37

L'articolo 37, è un nuovo inserimento e ha lo scopo di uniformare in un unico movimento le comunità che non possono o non vogliono essere enti del terzo settore

Statuto attuale	Statuto proposto
	<p>Articolo 37- Iscrizione al registro del TS</p> <p>1) Nel caso una Comunità non posseda i requisiti per costituirsi come ETS appartenente alla rete del M.A.S.C.I. o non intenda costituirsi come tale, secondo quanto specificato nel regolamento, essa non può aggiungere l'acronimo ETS, mantenendo la denominazione di Comunità e restando titolare, così come i soci ad essa appartenenti, di tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Statuto.</p> <p>2) Nel caso una Regione non posseda i requisiti per costituirsi come ETS appartenente alla rete del M.A.S.C.I., secondo quanto specificato nel Regolamento, essa non può aggiungere l'acronimo ETS e opera come articolazione funzionale del livello nazionale, mantenendo la denominazione di Regione e restando titolare di tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Statuto.</p>

Nuovo inserimento art. 38

L'articolo 38, è un nuovo inserimento quale norma di rinvio

Statuto attuale	Statuto proposto
	<p>Articolo 38 - Rinvio</p> <p>1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.</p>

Art. 29 prende il numero di art. 39

L'articolo 39, è invariato rispetto all'art.29

Statuto attuale	Statuto proposto
<p>Articolo 29 - Dell'entrata in vigore</p> <p>Il presente Statuto entra in vigore con la sua pubblicazione sulla rivista associativa</p>	<p>Articolo 39 - Entrata in vigore</p> <p>Lo Statuto entra in vigore con la sua pubblicazione sulla rivista associativa.</p>